

Crimini ambientali: tutela penale per habitat, aria, acqua, flora e fauna

Lotta all'inquinamento

Approvato in via definitiva dal Cdm il Dlgs che attua la direttiva Ue 2024/1203

Paola Ficco

Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato in via definitiva i 13 articoli del decreto legislativo che attua la direttiva Ue 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente che rafforza la prevenzione e la lotta contro i crimini ambientali. Ora l'asticella della tutela si innalza per aria, acqua, suolo ecosistemi, habitat, fauna e flora. Arrivano nuovi reati e sanzioni penali più dissuasive. Si aggiungono nuove aggravanti e attenuanti e debutta la strategia nazionale per la lotta contro i reati ambientali.

Le nuove fattispecie di reato vanno da produzione e commercio di sostanze ozono lesive e gas a effetto serra, commercio di prodotti inquinanti; immissione sul mercato ed esportazione delle materie prime e dei prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale in violazione del regolamento 2023/1115; commercio e importazione di esemplari, parti o prodotti derivati di specie animali o vegetali minacciate di estinzione (articolo 727-ter del codice penale); commercio di prodotti associati alla deforestazione; produzione e commercio di sostanze ozono lesive e produzione e commercio di gas a effetto serra.

Arrivano le definizioni di «habitat all'interno di un sito protetto» o

“ecosistema” per dare consistenza alla modifica dell'articolo 9, comma 3, della Costituzione. Sono inasprite le pene previste dall'articolo 452-ter in caso di lesioni gravissime o morte dove la reclusione passa, rispettivamente, da 9 a 11 anni e da 10 a 12 anni. L'452-quinquiesdecies introduce la nozione di “abusività” che supera le autorizzazioni e si estende alla violazione delle norme Ue e alla loro attuazione. L'articolo 452-bis mantiene comunque il reato di inquinamento ambientale come un reato a forma libera, poiché il termine “cagiona” ivi presente, non solo include le condotte elencate nella Direttiva, ma è anche più ampio. Nasce così una fattispecie base di reato di inquinamento ambientale che incrimina condotte illecite ad ampio raggio (scarico, immissione, emissione) che producono danno o pericolo concreto per la salute, l'ambiente e l'habitat. Tale articolo 452-bis del Codice penale ora accoglie e sintetizza 27 tipologie di condotte penalmente rilevanti (molte delle quali dettagliate a loro volta in una pluralità di modalità esecutive). Il decreto interviene anche sulla responsabilità da reato dell'ente ex Dlgs 231/2001 allargando il catalogo dei reati-presupposto e intervenendo sulle sanzioni, ma conservando il sistema delle quote mentre l'Europa chiedeva interventi sul fatturato. Nasce il coordinamento sui crimini ambientali e nella Procura generale della Cassazione arriva il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale; ne fanno parte: il Pg di Cassazione; i Pg presso le Corti d'appello; il Pg antimafia e i rispettivi delegati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

